

PIANI NAZIONALI DI ERADICAZIONE

Storia: conseguenze culturali e applicative della "rivoluzione microbiologica" (capacità diagnostiche, laboratori specializzati) e del metodo epidemiologico (sorveglianza pianificata). Politica sanitaria comune a tutti i Paesi "ricchi"

Motivazioni: ridurre i pericoli per la salute pubblica; riduzione delle perdite economiche; soddisfare gli standards igienico-sanitari richiesti dai mercati

Obiettivi: controllo/eradicazione (non sempre ben chiari)

Strumenti: tests di massa, eliminazione capi infetti, vaccinazioni (in fase iniziale); misure restrittive su animali e loro prodotti; educazione sanitaria allevatori e indennità di abbattimento

PIANI NAZIONALI DI ERADICAZIONE

- ✓ Identificazione di tutti gli animali
- ✓ Tests periodici su tutta la popolazione interessata
- ✓ Abbattimento capi infetti, con indennizzo
- ✓ Controllo sulla movimentazione animale
- ✓ Restrizioni negli allevamenti con capi positivi
- ✓ Indagini epidemiologiche per identificare vie di entrata e di eventuale uscita dell'infezione
- ✓ Concessione di qualifiche di indennità a capi, allevamenti, zone (Province, Regioni, Paese)
- ✓ Restrizioni per gli allevamenti privi di qualifica

TUBERCOLOSI

Agente: *Mycobacterium bovis*

Specie recettive: bovino (reservoir), uomo, suino, cane, gatto, capra, tasso, cervo, volpe, cinghiale ...

Trasmissione per contatto diretto e indiretto

Vie di infezione: respiratoria alimentare, congenita, cutanea, genitale

Eliminazione con latte, aerosol, feci, urina, scoli nasale e vaginale, saliva

Diagnosi ufficiale: prova tubercolinica, diagnosi clinica, diagnosi *post-mortem*. Il riscontro di lesioni tubercolari al macello va prontamente segnalato all'AVSL competente

Danni: soprattutto problema di sanità pubblica

BRUCELLOSI

Agente: *Brucella abortus* (reservoir bovino);
Brucella melitensis (reservoir (ovi-caprini))

Specie recettive: uomo, specie domestiche e selvatiche

Trasmissione per contatto diretto e indiretto

Vie di infezione: alimentare, genitale, congiuntivale, respiratoria, cutanea, congenita

Eliminazione con aborto, parto, scoli utero-vaginali, latte, feci, urina, seme

Diagnosi ufficiale: SAR e FdC, isolamento agente. Il sospetto clinico va prontamente segnalato all'AUSL competente

Danni: problema di sanità pubblica, aborti

TUBERCOLOSI BOVINA

Inizio del Piano: 1964 su base volontaria,
obbligatorio dal 1977

D. M. 15/12/95 n. 592:

Obiettivo: eradicare in 3 anni la tubercolosi da
allevamenti bovini e bufalini

Tutti i capi > 6 settimane, di allevamenti in cui si
effettui la riproduzione, sono posti sotto
controllo

TUBERCOLOSI BOVINA

Bovino sospetto:

- contatti con allevamenti infetti
- dubbio al test (assenza segni clinici e ispessimento fra 2 e 4 mm della plica cutanea a 72 h. dalla inoculazione)

Isolamento dei capi sospetti; divieto di ingresso e uscita di bovini dall'allevamento, se non per immediata macellazione

TUBERCOLOSI BOVINA

Bovino infetto:

- reazione positiva alla prova tubercolinica (ispessimento > 4 mm plica cutanea e/o edema, necrosi, interessamento linfonodale)
- malattia clinicamente manifesta o riscontri diagnostici *post-mortem*

BRUCELLOSI BOVINA

Inizio del Piano: 1968 su base volontaria,
obbligatorio dal 1989

D. M. 27/8/92 n. 651:

Obiettivo: eradicare in 5 anni la brucellosi da
allevamenti bovini

Tutti i capi > 12 mesi, di allevamenti in cui si
effettui la riproduzione, sono posti sotto
controllo

Divieto di impiego del vaccino

BRUCELLOSI BOVINA

Bovino sospetto:

- contatti con allevamenti infetti
- positività a SAR e negatività a FdC

Isolamento dei capi sospetti

Bovino infetto:

- reazione + alla SAR, confermata dalla FdC
- reazione + alla sola FdC
- isolamento di brucelle

BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

Inizio del Piano: 1968 su base volontaria,
obbligatorio dal 1981 (con vaccino REV1)

D. M. 2/7/92 n. 453:

Obiettivo: eradicare in 7 anni la brucellosi da
allevamenti ovini e caprini

Tutti i capi > 6 mesi sono posti sotto controllo

Divieto di impiego del vaccino

BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

Animale infetto:

- reazione + alla SAR, confermata dalla FdC
- reazione + alla sola FdC
- isolamento di brucelle

LEUCOSI BOVINA

Inizio del Piano: 1985 su base volontaria,
obbligatorio dal 1996

D. M. 2/7/92 n. 453:

Obiettivo: eradicare in 7 anni la leucosi da
allevamenti bovini e bufalini

Tutti i capi > 12 mesi, di allevamenti in cui si
effettua la riproduzione, sono posti sotto
controllo

ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE (1)

- Nessun animale presenta segni clinici o anatomopatologici (negli ultimi 6 mesi per brucellosi bovina, ultimi 12 mesi per brucellosi O.-C.; ultimi 24 mesi per leucosi)
- Tutti gli animali (> 6 settimane per tubercolosi; > 6 mesi per brucellosi O.-C.; > 12 mesi per leucosi e brucellosi bovina) hanno risposto negativamente ad almeno 2 prove ufficiali (distanziate di almeno 6 mesi per tubercolosi e brucellosi O.-C.; di almeno 4 mesi per leucosi; di almeno 4 ma non più di 8 per brucellosi bovina)

ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE (II)

- Sono introdotti solo capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni, e che siano stati testati entro i 30 gg. precedenti l'introduzione per leucosi e brucellosi bovina; che all'arrivo nella nuova azienda siano testati non prima di 15 e non oltre i 42 gg. per tubercolosi
- Non ci sono capi vaccinati (brucellosi B. e O.-C)
- Gli animali non hanno avuto contatti con animali di allevamenti di livello sanitario inferiore (brucellosi bovina)

PROVINCIA o REGIONE UFFICIALMENTE INDENNI

TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI O.-C., LEUCOSI:

tutti gli allevamenti sono sotto controllo e il 99.9% risulta ufficialmente indenne (per 6 anni)

BRUCELLOSI BOVINA:

tutti gli allevamenti sono sotto controllo e il 99.8% risulta ufficialmente indenne (per 5 anni)

PROVVEDIMENTI NEGLI ALLEVAMENTI INFETTI (I)

- ✓ Indagine epidemiologica per individuare origine dell'infezione e eventuali contatti con altri allevamenti
- ✓ Segnalazione settore igiene pubblica
- ✓ Disinfezioni e distruzione materiali infetti
- ✓ Divieto monta (solo dei capi infetti in caso di leucosi; non previsto per brucellosi o.-c.)

PROVVEDIMENTI NEGLI ALLEVAMENTI INFETTI (II)

- ✓ Divieto movimenti da e per l'allevamento, salvo per animali destinati al macello, su autorizzazione
- ✓ Isolamento dei vitelli nati da madri infette (esclusione dalla riproduzione e divieto di uscita se non per il macello in caso di brucellosi bovina)
- ✓ Uso di latte e colostro di animali infetti ancora presente in allevamento solo per alimentazione animale, previo trattamento
- ✓ Disinfezione del letame e conservazione per almeno 5 mesi (3 settimane in caso di brucellosi)

ALCUNI ESEMPI DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DI UN PIANO

Epidemiologici:

- prevalenza e incidenza dell'infezione
- % allevamenti uff. indenni / allevamenti controllabili

Di attività:

- % allevamenti controllati / allevamenti controllabili
- No. ingressi in stalla / allevamenti ufficialmente indenni

Economici:

- rapporto costi / benefici